

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

03/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Nuovi principi contabili degli Enti Locali – Comunicato del Ministero dell’Interno dell’11 gennaio 2010	2
Dematerializzazione dei documenti cartacei – Pubblicazioni di Matrimonio – Obbligo di pubblicazione online dal 1° luglio 2010	2
Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni – Proroga termini di legge – Decreto Legge del 13 gennaio 2010	3
Gli Impianti pubblicitari non sono soggetti a TOSAP – Cassazione tributaria, sentenza n. 105 dell’8 gennaio 2010	6

Nuovi principi contabili degli Enti Locali – Comunicato del Ministero dell'Interno dell'11 gennaio 2010

Il Ministero dell'Interno comunica che è consultabile *on line* la versione aggiornata dei Principi contabili degli Enti Locali approvata dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Tutto il materiale è disponibile sul sito istituzionale:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf>

Dematerializzazione dei documenti cartacei – Pubblicazioni di Matrimonio – Obbligo di pubblicazione online dal 1° luglio 2010

Le pubblicazioni di matrimonio e affissione relative alle istanze di modifica di nome o cognome da parte delle Amministrazioni Comunali, dovranno essere effettuate obbligatoriamente nei siti informatici di ciascun comune a decorrere dalla data del 1 Luglio 2010.

Fino a tale data potranno essere effettuate in forma cartacea.

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno con circolare n. 23 emanata il 15 dicembre 2009 aveva già fornito chiarimenti ed indicazioni in relazione alle novità contenute nell'articolo 32 della legge n. 69/2009, con riferimento alle pubblicazioni di matrimonio ed alla pubblicazione dell'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome e del cognome.

L'obbligo della pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2010, di tali dati sui siti internet istituzionali degli enti era contenuto all'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Successivamente con l'art. 2, comma 5 del Decreto - Legge 30 dicembre 2009 n. 194, concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, sono stati prorogati al 1° luglio 2010.

Con circolare ministeriale n. 1/2010 il dipartimento dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, informa che a seguito della proroga del termine del 1° gennaio, l'obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio ed alla pubblicazione dell'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome e del cognome viene spostato al 1° luglio 2010 .

Da tale data la pubblicazione dei dati in oggetto dovrà effettuarsi esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.

La circolare precisa inoltre, che fino alla data del 30 giugno p.v., le pubblicazioni dei suddetti atti, anche se effettuate solo in forma cartacea, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici, come da Circolare n.29 del 15 dicembre 2009.

Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni – Proroga termini di legge – Decreto Legge del 13 gennaio 2010

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 13 gennaio un decreto legge in materia di Enti Locali e finanza locale che contiene le seguenti disposizioni di interesse per gli Enti Locali:

Art. 1:

Rinvio al 2011 delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009, art. 2 commi 184 - 185 - 186) relative alla riduzione del numero di consiglieri comunali, degli assessori comunali e provinciali, della soppressione del direttore generale, del difensore civico, dei consorzi. Ricordiamo che l'abolizione riguarderà a regime "32 mila consiglieri, 8000 assessori, e 10mila incarichi nei consigli di amministrazione dei consorzi".

Art. 2:

ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi delle Province ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122

Art. 3:

Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle Regioni

Art. 4:

- Nomina commissario ad acta in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2010 entro il 30 aprile 2010;
- Trasferimenti erariali ;
- Compartecipazione Irpef;
- Fondo copertura penali per estinzione anticipata dei mutui;

Il decreto non contiene purtroppo disposizioni correttive sul patto di stabilità.

Pubblichiamo il testo del decreto in oggetto (testo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)

INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli enti locali, nonché alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 (*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali*)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 183 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli."

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 184, primo periodo, dopo le parole: "consiglieri comunali" sono aggiunte le seguenti: "e dei consiglieri provinciali".

3. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Art. 2 (*Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province*)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente decreto-legge, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Art. 3 (*Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle Regioni*)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Art. 4 (*Disposizioni in favore degli enti locali*)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° marzo 2005, n. 26*.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'*articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, inserito dalla *legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189*, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'*articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, confermate per l'anno 2009 dall'*articolo 2-quater, comma 3, del decreto legge n. 154 del 2008*.

4. Al comma 23, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto il seguente:

"23bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012."

Art. 5 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Gli Impianti pubblicitari non sono soggetti a TOSAP – Cassazione tributaria, sentenza n. 105 dell'8 gennaio 2010

Con la sentenza citata in epigrafe, la Cassazione tributaria (Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-01-2010, n. 105) ha affermato che gli impianti pubblicitari scontano soltanto l'imposta comunale sulla pubblicità e non anche la Tosap.

La Corte ha affermato infatti che, come già consolidatamente affermato con precedente giurisprudenza, gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poichè gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04).

Inoltre "...l'applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sè l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perchè questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass, 1306/07, 1305/07)".

Bergamo, 18 gennaio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord